



**cec**  
*Consorzio Ecologico Cuneese*



AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER IL RITIRO E LA VALORIZZAZIONE  
ECONOMICA DI CARTA DA MACERO CER 20.01.01 e CER 15.01. 01 (XL)  
prodotta dai Comuni consorziati, ai sensi del R.D. 827/1924 Anno 2025-  
2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1	OGGETTO DELL'APPALTO, STIMA DEI QUANTITATIVI .....	3
Articolo 2	IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO.....	3
Articolo 3	MODALITÀ DELL'ASTA E AGGIUDICAZIONE - PREZZO .....	4
Articolo 4	MODALITÀ DI RITIRO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI DEL MATERIALE CEDUTO .....	5
Articolo 5	PROPRIETÀ DEI MATERIALI .....	6
Articolo 6	SPESE A CARICO DELL'ACQUIRENTE.....	7
Articolo 7	PENALITÀ .....	7
Articolo 8	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	8
Articolo 9	FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	9
Articolo 10	CESSIONE DEL CONTRATTO .....	9
Articolo 11	RESPONSABILITÀ E DANNI .....	9
Articolo 12	OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'ACQUIRENTE .....	10
Articolo 13	SICUREZZA .....	12
Articolo 14	SCIOPERI E SOSPENSIONE DEI SERVIZI .....	13
Articolo 15	CONTROVERSIE .....	13
Articolo 16	FORO COMPETENTE.....	14
Articolo 17	RICHIAMI A LEGGI E/O REGOLAMENTI.....	14
Articolo 18	TUTELA DELLA PRIVACY. ....	14
Articolo 19	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	14
Articolo 20	CODICE DI COMPORTAMENTO .....	15

## Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO, STIMA DEI QUANTITATIVI

Costituisce oggetto del presente capitolato:

la vendita di materiale imballato a base cellulosa proveniente dalla raccolta differenziata cosiddetta "congiunta" al prezzo di cui al successivo 0 nella misura di stimate 6.000 t annue identificato come rigo 130 classe 1.02 "Carta e cartoni misti (selezionati)" - Rilevazione dei prezzi della CCIAA di Milano e di 300 t di annue identificato come rigo 150 classe 1.05 "cartone XL", - Rilevazione dei prezzi della CCIAA di Milano.

Tale quantitativo è puramente indicativo, sulla base dei dati disponibili relativi alle raccolte consolidate nei Comuni serviti dalla stazione appaltante. Eventuali oscillazioni dei predetti quantitativi non potranno in nessun caso dare titolo all'Acquirente per proporre eccezioni e/o contestazioni di sorta e/o richieste di revisione prezzi e/o risarcimento.

Qualora sopraggiunte esigenze di carattere produttivo o cause di forza maggiore impedissero al CEC di cedere il quantitativo di materiale a base cellulosa sopra stimato, l'acquirente nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento del danno e/o di indennizzo per la mancata vendita.

Il luogo di ritiro è individuato nell'impianto consortile, di proprietà dell'ACSR spa, sito nel Comune di Borgo San Dalmazzo Via Ambovo 63/A, pertanto il trasporto ed i relativi oneri saranno a totale carico e cura dell'acquirente.

## Articolo 2 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici), indicativamente dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025, compatibilmente con l'espletamento della presente procedura.

L'importo per la durata di 12 mesi ammonta a **613.680,00 €** (cer 200101= 6.000 t.\*95,78 euro/t - + CER 150101= 300 t \* 130,00 euro/t), come meglio precisato nell'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

**Facoltà di rinnovo.** Il CEC si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, salvo revoca da esercitare in conformità a quanto previsto all'art.2 dell'Allegato tecnico ANCI-Comieco, agli stessi patti e condizioni contrattuali in essere; in tal caso, comunicherà per iscritto all'Acquirente la propria volontà di proseguire nell'esecuzione del servizio almeno entro il 30 agosto di ogni anno di vigenza del contratto. In mancanza di volontà espressa da parte del CEC, il contratto terminerà allo scadere dei primi 12 mesi, senza che l'Acquirente nulla possa pretendere.

L'importo per la durata del rinnovo di 12 mesi ammonta a **613.680,00 €** (cer 200101= 6.000 t.\*95,78 euro/t - + CER 150101= 300 t \* 130,00 euro/t) come meglio precisato nell'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

L'offerente, pertanto, è vincolato alla propria offerta per una durata di mesi 24 (ventiquattro), mentre il CEC, al termine dei primi 12 mesi, non è vincolata a proseguire con il contratto.

**Opzione di proroga tecnica del contratto.** Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure relative all'individuazione del nuovo Acquirente per un periodo pari a 8 mesi.

L'importo per la durata della proroga di 8 mesi ammonta a **409.120,00 €** (cer 200101= 4.000 t.\*95,78 euro/t - + CER 150101= 200 t \* 130,00 euro/t). come meglio precisato nell'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Il totale presunto per la presente procedura è fissato pertanto in **1.636.480,00 €** per un periodo totale presunto pari a 32 mesi.

In tal caso, rimarranno inalterate tutte le condizioni e i prezzi già pattuiti.

Si precisa che le opzioni di rinnovo e di proroga saranno soggette a valutazione anche in funzione della scadenza dell'attuale Accordo ANCI CONAI e del relativo Allegato Tecnico del Comieco.

Il CEC si riserva la facoltà di richiedere all'Acquirente l'avvio dell'esecuzione in pendenza di stipula, con emissione di apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

Il quantitativo di rifiuto oggetto di vendita è stimato sulla base dello storico raccolto dal CEC, e deve ritenersi meramente indicativo e non vincolante; il CEC non assume, pertanto, l'obbligo di quantitativi minimi o massimi garantiti né su base settimanale né su base mensile. Il CEC si riserva di rivedere in tutto od in parte le condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare il servizio per sopravvenute esigenze, ivi inclusa la durata di validità contrattuale. In tale ipotesi, il CEC si impegna a comunicare con congruo anticipo alla controparte le variazioni eventualmente introdotte; per contro, l'Acquirente non potrà vantare nei confronti del CEC alcuna pretesa, compenso e/o indennizzo.

### **Articolo 3 MODALITÀ DELL'ASTA E AGGIUDICAZIONE - PREZZO**

Il Prezzo a base di vendita è il valore che il CONSORZIO COMIECO offrirebbe nel 2025 ai Convenzionati secondo l'allegato Tecnico ANCI CONAI 2020-2024 all'art. 5 – Corrispettivi e, dal momento che l'attuale accordo ANCI CONAI è in scadenza, si è assunto lo stesso valore attribuibile nel 2024, rivalutato NIC del 6,00 %, pari ad un totale di 95,78 euro/t, per la riga 130 tipologia 1.02.00 incluso un valore di pressatura, anch'esso rivalutato NIC del 6.0%, pari a 39,16 euro/t.; pari a 130,00 euro/t., per la riga 150 tipologia 1.05.00 per il cartone XL.

Il prezzo offerto è di materiale reso pressato in balle dall'impianto di selezione, Acsr spa, a disposizione del CEC ubicato a Borgo San Dalmazzo, e verrà calcolato come segue:

- incremento espresso in euro/t di \_\_\_\_\_ sui prezzi unitari indicati nel listino CCIAA di Milano Materie Prime per Cartiere (media tra le voci minime e massime riferite alla riga 130 tipologia 1.02.00 che, ai soli fini dell'aggiudicazione, è convenzionalmente fissato in 95,78 euro/t. (base d'asta);

- incremento espresso in euro/t di \_\_\_\_\_ sui prezzi unitari indicati nel listino CCIAA di Milano Materie Prime per Cartiere (media tra le voci minime e massime riferite alla riga 150 tipologia 1.05.00 che, ai soli fini dell'aggiudicazione, è convenzionalmente fissato in 130,00 euro/t. (base d'asta).

La quotazione della CCIAA applicata sarà quella relativa al listino pubblicato nel mese di riferimento della consegna del materiale.

#### **Articolo 4 MODALITÀ DI RITIRO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI DEL MATERIALE CEDUTO**

Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi attività di pubblico interesse ad ogni effetto e, come tale, esso non potrà essere sospeso od abbandonato, durante tutta la gestione.

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta cessionaria con proprie attrezzature, mezzi ed impianti, nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti in materia, delle eventuali ordinanze regionali, provinciali e comunali attinenti l'attività svolta.

L'ACSR S.p.A. trasmetterà, entro il giovedì della settimana precedente, via mail o fax, il programma settimanale indicativo dei ritiri da effettuare salvo variazioni che verranno comunicate, in linea generale con un anticipo di almeno 48 ore, salvo inconvenienti dettati da emergenze. L'Acquirente deve confermare per iscritto tale programma all'ACSR S.p.A., concordando eventuali scostamenti che devono comunque essere da quest'ultima autorizzati.

L'acquirente si obbliga a provvedere al ritiro dei quantitativi resi disponibili dall'impianto di ACSR S.p.A. nella data stabilita o al massimo entro i due giorni lavorativi successivi.

I ritiri del materiale dovranno essere effettuati direttamente dall'acquirente o da terzi autorizzati per conto della stessa; i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso delle autorizzazioni al trasporto previste dalla normativa vigente. In caso di ritardo nel ritiro della Congiunta, oltre i due giorni lavorativi, successivi al giorno previsto dal programma settimanale, l'ACSR S.p.A. provvederà direttamente alla richiesta di sollecito presso l'Acquirente, dandone immediata comunicazione al C.E.C.

L'acquirente si impegna inoltre ad inviare entro le ore 12:00, del giorno precedente il ritiro, eventuale scheda di trasporto correttamente compilata con indicazione di tutti i soggetti interessati, in mancanza della quale non potrà essere emesso il Documento di Trasporto (D.D.T.) e conseguentemente effettuato il ritiro.

Ai fini della fatturazione farà fede il netto riscontrato dalla pesa dell'ACSR S.p.A., alla partenza del mezzo.

Il materiale in parola sarà caricato sui mezzi dell'Acquirente, presso l'impianto di ACSR S.p.A, a cura e spese dell'ACSR S.p.A stessa nei seguenti orari: dalle ore 07.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30 dal lunedì al venerdì, ed il sabato solo il mattino dalle ore 07:00 alle ore 11:30.

La carta/cartone sarà consegnata all'Acquirente confezionata in balle pressate.

Il trasporto deve avvenire mediante mezzi che consentano il caricamento degli stessi tramite carrello elevatore, garantendo il pieno carico del mezzo che verrà utilizzato. Attualmente i carichi medi si aggirano intorno alle 24 tonnellate.

Prima della stipula del contratto, l'Acquirente dovrà consegnare al CEC la documentazione a comprova della conformità del sistema di pesatura alle prescrizioni della direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501 e agli adempimenti sulla revisione periodica previsti dalla normativa vigente.

Stato fisico del rifiuto: solido pressato in balle delle dimensioni di 1,10 m x 1,10 m x 1,60 m. quest'ultima indicativa.

La piattaforma pubblica di selezione e pressatura, ACSR spa, è autorizzata ai sensi del DM 188/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Acsr spa possiede un Certificato di Sistema di Gestione Integrato, oggetto di recente estensione, con il campo di applicazione ad evidenza dei criteri di applicazione dei criteri End Of Waste.

La carta ed il cartone sono infatti preventivamente sottoposti, presso l'impianto di cui sopra, a fasi di cernita, volta ad eliminare le impurità.

Dal momento che:

- la raccolta differenziata dei materiali oggetto della cessione avviene prevalentemente tramite raccolta porta a porta con mastelle chiuse e/o con contenitori condominiali chiusi;
- il successivo trasporto all'impianto di destino Acsr spa avviene con mezzi coperti;
- vengono utilizzati nei centri di raccolta contenitori coperti;
- le impurità riscontrate nelle analisi merceologiche dal Comieco si sono attestate negli anni inferiori all'1%.

Nel caso di conferimenti per cui sopravvenga contestazione di eccessiva umidità da parte del destinatario (cartiera) individuato dall'affidatario della cessione, il calo sarà quantificato sulla base di una procedura preventivamente condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti.

Qualora non venga condivisa la procedura di cui sopra, non saranno ammessi cali di umidità.

Mensilmente l'Acquirente ha l'obbligo di far pervenire al C.E.C. ed all'ACSR S.p.A. un resoconto su supporto informatico sul quale dovranno risultare il numero dei viaggi ed il peso dei singoli carichi di materiale, con allegati i tagliandi di pesata rilasciati al momento del prelievo del materiale ceduto.

Prima dell'avvio del servizio l'Acquirente dovrà indicare al CEC il nominativo ed i recapiti (telefono, mail) della persona referente del servizio stesso, nonché di un suo sostituto.

## **Articolo 5 PROPRIETA' DEI MATERIALI**

I materiali conferiti all'Acquirente diventeranno di proprietà del medesimo al momento della presa in carico degli stessi, come risultante dai documenti di trasporto, riferiti a ciascuna partita consegnata.

Tutte le operazioni di trasporto e recupero successive alla presa in carico dei materiali saranno svolte dall'Acquirente a propria cura, spese e responsabilità.

L'Acquirente non potrà in alcun caso riversare sul C.E.C. eventuali oneri derivanti da carichi di carta e cartone che lo stesso ritenga non conformi a standard gestionali connessi alla sua organizzazione

ovvero a quella dell'impianto, né ritardare le operazioni logistiche ed amministrative connesse al carico di tali materiali.

#### **Articolo 6 SPESE A CARICO DELL'ACQUIRENTE.**

Sono a carico dell'Acquirente tutte le spese relative e conseguenti alla presente cessione, nessuna eccettuata o esclusa, compresi quindi i costi per lo smaltimento delle frazioni estranee eventualmente riscontrate tra i rifiuti conferiti all'Acquirente.

Sono ad esclusivo carico dell'Acquirente:

- tutte le spese, i diritti e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari;
- le tasse di registro e di bollo principali e complementari su eventuali atti aggiuntivi al contratto;
- tutte le spese per l'organizzazione dei servizi, nessuna esclusa.

In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'Acquirente entro il predetto termine, previamente comunicato all'Acquirente tramite idonei mezzi, il CEC ha facoltà di aggiudicare la cessione alla ditta immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese dell'Acquirente stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

Rimane inteso che il vincolo contrattuale sorgerà solo per effetto della stipula definitiva del contratto mentre l'offerta è immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si farà riferimento alle disposizioni di Legge, per quanto applicabili.

Le norme contenute nel presente documento sono soggette a revisione automatica, qualora risultassero incompatibili con i disposti di nuove normative.

La ditta acquirente avrà l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni e gli obblighi del Contratto d'appalto e del presente Capitolato speciale nei confronti del nuovo soggetto subentrante al CEC.

#### **Articolo 7 PENALITÀ**

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, la ditta acquirente, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, ferme restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di sanzioni amministrative da applicarsi da parte dell'Appaltante variabili secondo i seguenti casi descritti. Alla Ditta acquirente possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

- a) per il mancato ritiro del materiale c/o l'impianto di selezione verrà applicata all'acquirente una penalità di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, sulla base del programma settimanale di ritiro redatto in accordo con l'ACSR S.p.A., come indicato all'Articolo 7 del presente C.S.A. fino ad un massimo di otto giorni lavorativi, oltre alle maggiori spese che dovesse affrontare per svolgere le attività oggetto del presente

appalto. Oltre gli otto giorni, il C.E.C. provvederà comunque a fatturare all'acquirente l'importo dovuto, oltre le eventuali spese relative alla ricollocazione del materiale.

- b) per respingimento ingiustificato di ciascun carico presso la piattaforma di destino: €/singola infrazione (cad.) 400,00 (quattrocento/00);
- c) - per ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni: €/giorno 50,00 (cinquanta/00);
- d) - per ogni altra violazione degli obblighi stabiliti nel Capitolato Tecnico (a seconda della gravità dell'infrazione): da €/cad. 50,00 (cinquanta/00) a €/cad. 200,00 (duecento/00).

In caso di reiterazione delle suddette violazioni nei 60 giorni dalla prima analoga contestazione, gli importi delle penalità di cui alle lettere a), b) e c) si intendono raddoppiati.

Il CEC procederà alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, entro 5 (cinque) giorni dalla sua rilevazione; l'Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate dal CE che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m.

Il CEC si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui le inadempienze dell'Acquirente fossero tali da comprometterne l'esecuzione, il CEC avrà la facoltà di risolvere il contratto, come di seguito previsto, salvo ed impregiudicato il diritto di agire in giudizio per il risarcimento dei maggiori danni.

Il CEC avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena l'interruzione del rapporto contrattuale, tale importo dovrà essere immediatamente ricostituito.

Il CEC potrà effettuare controlli e vigilanza sui servizi eseguiti dall'Acquirente.

## **Articolo 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, nei casi in cui:

1. Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal contratto;
2. Utilizzo di personale non regolarmente assunto.

Il Consorzio Ecologico Cuneese si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi qualora l'acquirente:

1. risulti inadempiente nel pagamento anche di una sola fattura oppure quando lo stesso venga dichiarato fallito, o assoggettato ad altre procedure concorsuali, ovvero ad atti esecutivi o nel caso in cui effettui una cessione dei beni in favore dei creditori nell'ambito di concordato giudiziale ovvero stragiudiziale, ovvero ancora venga posto in liquidazione.
2. ponga in essere gravi inadempienze o comportamenti non conformi a norme imperative di legge o che, comunque, facciano venire meno il rapporto fiduciario tra i soggetti sottoscrittori del contratto.

La cauzione prestata dalla ditta acquirente dichiarata decaduta verrà incamerata dal CEC.

Resta salvo, per la stessa, l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di abbandono, sospensione o ritardo ingiustificati dei ritiri e, in genere, per ogni inosservanza di obblighi e condizioni di cui al presente capitolato, il CEC si riserva la facoltà di



avvalersi di altri operatori economici autorizzati, addebitando all'Acquirente i maggiori oneri sopportati, salvo il diritto ad agire per il risarcimento di ulteriori danni nonché per la risoluzione contrattuale nei termini di legge.

## **Articolo 9 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La fatturazione avrà cadenza mensile ed avrà come oggetto i quantitativi ceduti nel periodo di riferimento.

La quotazione della CCIAA applicata sarà quella relativa al listino pubblicato nel mese relativo alla consegna del materiale.

I pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario a 30 giorni DFFM. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione di interessi moratori i quali decorreranno, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i. automaticamente dal giorno successivo al termine di pagamento, senza che si renda necessaria la costituzione in mora del debitore.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c.1 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i., gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora e saranno addebitati con cadenza trimestrale.

Il tasso di riferimento è determinato ai sensi dei cc. 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i.

## **Articolo 10 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

## **Articolo 11 RESPONSABILITÀ E DANNI**

L'Acquirente è responsabile verso il CEC per quanto riguarda il regolare ritiro ed avvio a recupero dei materiali di cui trattasi.

L'Acquirente è responsabile verso il CEC del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del CEC, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Gli eventuali danni a terzi e/o attrezzature ed impianti dell'ACSR S.p.A. derivanti dall'uso dei mezzi e delle attrezzature impiegate per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, saranno a completo carico dell'Acquirente.

Incombe all'acquirente ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe all'acquirente ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Acquirente deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi

siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

L'Acquirente assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento del servizio, intendendosi il CEC e l'ACSR S.p.A. ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

L'Acquirente sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi: i locali, le strutture di proprietà dell'ACSR S.p.A. o del CEC o di terzi dati in uso. L'Acquirente risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

Poiché l'Acquirente risponde dell'operato dei suoi dipendenti, il CEC avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Il CEC non risponderà di eventuali danni verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che possano verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. Anche in tali casi, l'Acquirente risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'acquirente sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il CEC e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

A copertura dei danni di cui l'acquirente è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dal successivo Articolo 12.

## **Articolo 12 OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'ACQUIRENTE**

L'Acquirente è obbligato a stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio, ivi compreso l'onere dell'indennizzo in caso di furto, incendio, atti vandalici e calamità naturali.

La copertura assicurativa delle polizze richieste all'Acquirente decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Acquirente è tenuto a trasmettere copia delle polizze assicurative sotto indicate almeno dieci giorni prima della consegna del servizio.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Acquirente non comporta l'inefficacia delle garanzie assicurative.

Sono a carico dell'Acquirente le seguenti coperture assicurative:

A. POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) a copertura dei danni provocati a terzi nello svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto. La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (diecimilioni) per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per danni a persone e cose (e/o animali) non inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ogni sinistro.

Nella definizione di "Terzo danneggiato", la polizza dovrà comprendere:

- le persone che hanno un rapporto diretto con il Consorzio, quale gli amministratori, i dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito o per conto del Consorzio stesso;
- le persone che hanno un rapporto diretto con l'ACSR S.p.A. quale gli amministratori, i dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito o per conto dell'ACSR stessa;
- le cose (beni immobili e mobili) di proprietà del Consorzio ovvero in uso al medesimo a qualsiasi titolo per l'esercizio della propria attività, nonché le cose in consegna o in deposito presso le sedi del Consorzio ovvero dei Comuni consorziati;
- le cose (beni immobili e mobili) di proprietà dell'ACSR S.p.A.;
- le cose appartenenti alle persone che hanno un rapporto diretto con il Consorzio, quali amministratori, i dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito e per conto del Consorzio.

La polizza inoltre dovrà comprendere le più significative "garanzie aggiuntive" generalmente prestate dalle Compagnie Assicuratrici e necessariamente:

- i danni a cose in consegna o custodia all'Acquirente da parte del Consorzio ovvero dai Comuni consorziati;
  - i danni derivanti a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Acquirente o dalla stesso detenute;
  - i danni da inquinamento, purché determinati da fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a causa accidentale subitanea, a seguito rottura accidentale di impianti e condutture;
  - la eventuale responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o dirigenti della Acquirente o delle persone non alle sue dipendenze, della cui opera la Acquirente può avvalersi per lo svolgimento del servizio assunto e regolato dal presente capitolato. Tale responsabilità dovrà valere per danni a terzi e agli altri prestatori di lavoro;
  - i danni derivanti dall'utilizzo di bracci e dispositivi meccanici stabilmente fissati su autocarri o altri mezzi meccanici;
  - i danni derivanti da interruzioni, danneggiamento o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (industriale, commerciali, amministrative, agricole o di servizi), perché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza;
  - i danni ai mezzi sotto carico e scarico;
  - i danni arrecati a terzi derivanti dai contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, dai contenitori domiciliari o ad uso e concessione privata.
  - i danni derivanti e connessi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - i danni derivanti da impiego di macchinari, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici) con la sola esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei medesimi, assicurata a norma di legge;
  - la copertura, per l'Acquirente, della responsabilità civile derivante dalla cessione di attività in subappalto, comprese le lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti.
- C. POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.):
- a favore di tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia, del mercato del lavoro (Legge Biagi) l'Acquirente ed il SubAcquirente, si avvalga nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto;

- ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;

- ai sensi del Codice Civile; per gli infortuni subiti da tutti i prestatori di lavoro, compresi quelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria (INAIL).

L'assicurazione dovrà comprendere l'estensione al rischio delle "malattie professionali".

La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad euro 10.000.000,00 per sinistro ed un limite non inferiore ad euro 1.500.000,00 per ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.

I veicoli a motore impiegati dall'Acquirente e dai Subappaltatori per tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere assicurati con:

D. POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) stipulata ai sensi di legge, per la circolazione dei medesimi. Per i veicoli adibiti al trasporto, anche occasionalmente di merci pericolose e sostanze tossiche, gli Assicuratori dovranno integrare la copertura assicurativa di R.C. relativa alla circolazione con la necessaria estensione di garanzia, qualora non espressamente prevista dalla polizza. Per ogni veicolo a motore la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

L'Acquirente deve fornire al CEC ed all'ACSR S.p.A., prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, copia delle polizze assicurative e, successivamente, la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

E. COPERTURA ASSICURATIVA DELLE "GARANZIE ACCESSORIE" (A.R.D.) stipulata per le seguenti garanzie:

- incendio

- furto

- eventi speciali (eventi sociopolitici – eventi atmosferici)

- ricorso di terzi per danni causati da incendio con massimale di garanzia non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomila) per sinistro.

Sia i fabbricati sia tutti i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Acquirente, ma non di proprietà del Consorzio, dovranno essere assicurati dall'Acquirente con

a) POLIZZA INCENDIO comprensiva di "GARANZIE ACCESSORIE" ed "EVENTI SPECIALI". La polizza di assicurazione dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di "RINUNCIA ALLA RIVALSA" dell'Assicuratore nei confronti del CEC.

Da parte sua, in regime di reciprocità, il Consorzio provvede ad assicurare i propri beni immobili e le cose mobili, con propria polizza di assicurazione, nel cui contratto è richiamata la suddetta clausola.

b) POLIZZA FURTO a copertura delle cose mobili di proprietà e/o in uso dell'Acquirente, ma non di proprietà del Consorzio.

### **Articolo 13 SICUREZZA**

Nello svolgimento dell'incarico l'Acquirente dovrà operare nel rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008.

E' comunque implicito che l'Acquirente sia assoggettato anche **a tutte** le imposizioni legislative presenti e future in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Potrà essere richiesto dal CEC alla ditta acquirente la consegna di copia della documentazione comprovante il rispetto delle imposizioni normative.

L'Acquirente deve dotarsi di tutte le attrezzature e dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste per l'esecuzione del servizio.

L'Acquirente deve provvedere alla corretta formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori e a verificarne l'idoneità tecnico professionale e sanitaria.

Il CEC ha valutato che durante il servizio oggetto del presente appalto potranno verificarsi interferenze, in particolare durante la fase di conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destinazione di proprietà dell'ACSR S.p.A.

Pertanto, al fine di ridurre o eliminare i rischi legati alla sovrapposizione delle attività, sarà redatto, congiuntamente all'ACSR S.p.A., il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Il DUVRI potrà essere soggetto a integrazioni o variazioni qualora si verificano condizioni tali da modificare la precedente valutazione delle interferenze.

Si precisa, inoltre, che sarà cura dell'impresa acquirente reperire i DUVRI degli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti appartenenti ad altri gestori e adeguare di conseguenza il proprio piano di sicurezza.

L'Acquirente si assume ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni contenute nei DUVRI ricevuti.

#### **Articolo 14 SCIOPERI E SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Acquirente dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, saranno sanzionabili ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Acquirente quali, a titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

La ditta acquirente non potrà per nessun motivo sospendere il servizio in oggetto e la Stazione Appaltante applicherà l'art. 308 del D.P.R. 207/2010 qualora dovessero verificarsi le circostanze speciali o particolari ivi indicate.

#### **Articolo 15 CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto all'Acquirente di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.

#### **Articolo 16 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il CEC e la ditta aggiudicataria, relativamente all'esecuzione del contratto di appalto è competente il Foro di Cuneo.

Non è consentito il procedimento arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie.

#### **Articolo 17 RICHIAMI A LEGGI E/O REGOLAMENTI.**

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato speciale, l'Acquirente avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti tutte le disposizioni di leggi nazionali e comunitarie, di regolamenti comunali, nonché le ordinanze Municipali e le direttive dell'Autorità di bacino e di altri Enti competenti ed in particolare quelle riguardanti l'igiene o che comunque abbiano rapporto con i servizi, oggetto della cessione.

#### **Articolo 18 TUTELA DELLA PRIVACY.**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Ecologico Cuneese con sede a Cuneo, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il Responsabile del Trattamento è la sottoscritta Simona Testa.

In base all'art 37 del GDPR, il Consorzio Ecologico Cuneese ha designato il Responsabile della protezione dei dati (RPD), nella persona dell'Avvocato Tassone Lorenzo, C.so Solaro, 4, 12100 Cuneo, telefono 0171 69118.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: [lorenzo.tassone@t-lex.eu](mailto:lorenzo.tassone@t-lex.eu) .

#### **Articolo 19 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del CEC per le finalità sopra descritte.

## Articolo 20 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Acquirente si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.